

**AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
MATERA**

L'anno duemilaventitre il giorno ventisette del mese di marzo, l'Amministratore Unico dell'Azienda, Avv. Lucrezia Guida, nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 9 del 20 ottobre 2019, assistita dal Direttore F.F. dott. Francesco D'Onofrio, con funzioni anche di Segretario, ha adottato la seguente:

DELIBERAZIONE N. 0027/2023 DEL 28/03/2023

OGGETTO: Regolamento per l'utilizzo del sistema informativo aziendale. Approvazione

Il Responsabile del Procedimento: Michele Salvatore Bianco_____

Il Direttore F.F. dott. Francesco D'Onofrio: parere di regolarità tecnica favorevole _____

Il Direttore F.F. dott. Francesco D'Onofrio: parere di legittimità favorevole _____

L'AMMINISTRATORE UNICO

Vista la pratica predisposta dall'Unità Operativa Sistema Informativo Aziendale e Transizione Digitale;

Considerato che:

- la progressiva diffusione delle nuove tecnologie informatiche e, in particolare, il libero accesso alla rete Internet da Personal Computer, tablet e smartphone, espone l'Ente e gli utenti a rischi di natura patrimoniale, oltre alle responsabilità penali conseguenti alla violazione di specifiche disposizioni di legge con possibili riflessi negativi sulla sicurezza ed all'immagine dell'Azienda stessa;
- l'utilizzo delle risorse informatiche e telematiche deve sempre ispirarsi al principio della diligenza e correttezza, comportamenti che normalmente si adottano nell'ambito dei rapporti di lavoro;
- l'adozione di uno specifico Regolamento interno sul corretto utilizzo degli strumenti informatici e telematici costituisce deterrente rispetto a comportamenti anche inconsapevoli che possono innescare problemi o minacce alla sicurezza nel trattamento dei dati e quindi del proprio sistema informatico;

Visto il D.Lgs. n. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale", ed in particolare:

- Art. 12 comma 1 *"Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b)";* comma 2 *"Le pubbliche amministrazioni utilizzano, nei rapporti interni, in quelli con altre amministrazioni e con i privati, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, garantendo l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle Linee guida";* comma 3-ter. *"Al fine di agevolare la diffusione del lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), acquistano beni e progettano e sviluppano i sistemi informativi e i servizi informatici con modalità idonee a consentire ai lavoratori di accedere da remoto ad applicativi, dati e informazioni necessari allo svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto della legge 20 maggio 1970, n. 300, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e della legge 22 maggio 2017, n. 81, assicurando un adeguato livello di sicurezza informatica, in linea con le migliori pratiche e gli standard nazionali ed internazionali per la protezione delle proprie reti, nonché ((a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione)) sull'uso sicuro degli strumenti impiegati, con particolare riguardo a quelli erogati tramite fornitori di servizi in cloud, anche attraverso la diffusione di apposite linee guida, e disciplinando anche la tipologia di attività che possono essere svolte";*
- Art. 13 comma 1 *"Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, attuano politiche di reclutamento e formazione del personale finalizzate alla conoscenza e all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 2004, n. 4";*
- Art. 15 comma 1 *"La riorganizzazione strutturale e gestionale delle pubbliche amministrazioni volta al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 12, comma 1, avviene anche attraverso il migliore e più esteso utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'ambito di una coordinata strategia che garantisca il coerente sviluppo del processo di digitalizzazione";*
- Art. 17 comma 1 *"Le pubbliche amministrazioni garantiscono l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo in coerenza con le Linee guida. A tal fine, ciascuna pubblica amministrazione affida a un unico ufficio dirigenziale generale, fermo restando il numero complessivo di tali uffici, la transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità";*

Viste:

- la Circolare dell'Agenzia per l'Italia Digitale 18 aprile 2017, n. 2 *"Sostituzione della circolare n. 1/2017 del 17 marzo 2017, recante: «Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni. (Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 1° agosto 2015)";*
- la Direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/09 relativa all'*"Utilizzo di internet e della casella di posta elettronica istituzionale sul luogo di lavoro";*
- la Deliberazione del Garante per la Protezione dei Dati Personali n. 13 del 1° marzo 2007 ad oggetto *"Linee guida del Garante per posta elettronica e interne";*

Dato atto che con il Regolamento oggetto del presente atto, in conformità alle norme e Direttive sopra richiamate, vengono:

- disciplinate le condizioni di utilizzo delle risorse informatiche e dei dispositivi fissi e mobili (personal computer, smartphone, tablet, modem/router, etc.), qualora utilizzate come strumenti informatici, che l'Ente mette a disposizione del personale dipendente e non dipendente per l'esecuzione delle funzioni istituzionali di competenza, non solo all'interno dei locali dell'Ente, ma anche in modalità remota o agile (smart working);
- tutelati i beni di proprietà dell'Ente consegnati in uso ai propri dipendenti, al fine di evitare condotte inconsapevoli e/o scorrette, che possono esporre l'Azienda a rischi connessi con la sicurezza, oltre ad eventuali danni patrimoniali a terzi, o di immagine;
- disciplinate, tra l'altro, le modalità con le quali l'Ente può accertare e inibire le condotte illecite degli utilizzatori degli strumenti e dei servizi informatici messi a disposizione (Internet, posta elettronica e accesso alle risorse di archiviazione di massa (server, hard disk).
- definiti i criteri che devono essere seguiti dagli Utenti per utilizzare gli strumenti informatici e di telefonia mobile al fine rispettare:
 - a) le leggi e norme vigenti, in particolare le leggi in materia di sicurezza dei dati, tutela della privacy, tutela del copyright e modalità di accesso e uso dei sistemi informatici e telematici;
 - b) le norme e procedure lavorative generali, definite dalle strutture competenti dell'Agenzia;
 - c) le norme e procedure specifiche definite dall'Ufficio Sistemi informativi dell'Agenzia.

Dato atto che gli strumenti informatici cui si fa riferimento sono gli apparati ed i servizi di proprietà (o affidati in uso) dell'Ente, messi a disposizione degli Utenti per svolgere quotidianamente il proprio lavoro: i PC, sia fissi che portatili, gli smartphone, la connessione ad Internet e gli strumenti di scambio di comunicazioni e file, la posta elettronica e la posta elettronica certificata, i programmi e gli applicativi in uso ai dipendenti tutti, e qualunque altro strumento riconducibile ad attività informatica quali portali web, piattaforme e applicativi messi a disposizione da e per l'Ente;

Considerato che:

- attenersi alle regole descritte nel Regolamento oggetto del presente atto costituisce un preciso obbligo dell'Utente che utilizza gli strumenti informatici che gli sono stati assegnati;
- i Responsabili degli uffici e dei settori devono verificare la corretta e puntuale messa in pratica delle disposizioni di cui al presente regolamento, al fine di garantire sui sistemi informativi dell'Ente:
 - a) la riservatezza dei dati;
 - b) l'integrità dei dati;
 - c) la disponibilità dei dati.
- l'applicazione delle norme contenute nel Regolamento oggetto del presente atto costituisce applicazione delle misure minime di sicurezza previste dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" e garanzia di un uso dello strumento informatico a norma di legge, attenendosi anche a quanto riportato nella Circolare dell'Agenzia per l'Italia Digitale – AGID n. 2 del 18 aprile 2017 relativa a «Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni. (Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 1° agosto 2015)»;

Visto lo schema di Regolamento per l'Utilizzo degli Strumenti Informatici che costituisce allegato alla presente Deliberazione;

Visti:

- la Legge n. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 196/2003;
- la Legge n. 190/2012;
- il D.Lgs. n. 33/2013;
- il Regolamento (UE) n. 679/2016;
- il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente;
- il D.P.R. n. 62/2013;

Visto il parere favorevole espresso dal Direttore F.F. in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;

Visto il parere favorevole espresso dal Direttore F.F. in ordine alla legittimità del presente atto;

DELIBERA

per le ragioni indicate in narrativa, e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare il Regolamento per l'Utilizzo degli Strumenti Informatici dell'Ente, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che le norme di tale regolamento costituiscono misura di sicurezza sui trattamenti dati dell'A.T.E.R. di Matera ai sensi dell'art. 32 del GDPR;
3. di stabilire che, a cura del servizio Sistema Informativo, sarà data diffusione del testo a tutti i dipendenti dell'ente e a coloro che utilizzano gli strumenti messi a disposizione dell'Amministrazione ed oggetto dello stesso regolamento;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

IL DIRETTORE F.F.
(dott. Francesco D'Onofrio)

L'AMMINISTRATORE UNICO
(Avv. Lucrezia Guida)

La presente Deliberazione n°0027/2023 del 28/03/2023 è stata pubblicata nell'Albo Pretorio on-line del sito web di Matera (www.atermatera.it) dal 28/03/2023 per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici).

Matera, lì 28/03/2023

Il Responsabile della P.O. AA.GG.
Dott.ssa Annalisa Chiara Giordano